



# Comune di Palù

Provincia di Verona

**COPIA**

## **N. 31 Registro Deliberazioni di Giunta Comunale**

- Inclusa nell'elenco inviato ai Capigruppo Cons. del \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/00.

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "Tares" - disciplina per l'applicazione del tributo / termini e modalità di versamento per l'anno 2013**

L'anno duemilatredici, addì ventidue del mese di aprile alle ore 18.00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità di legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale:

			Presenti	Assenti
1	Farina Francesco	Sindaco	X	
2	Ariberti Simone	Assessore	X	
3	Bonvicini Alessandro	Assessore	X	
4	Cavallaro Valentina	Assessore	X	
5				
			4	0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dr. Fraccarollo Nicola .

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Farina Francesco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "Tares" - disciplina per l'applicazione del tributo / termini e modalità di versamento per l'anno 2013**

**PARERI ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000**

Il responsabile dell' AREA DEMOGRAFICI Ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e del vigente Regolamento sui Controlli Interni, attesta la regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione e la sua rispondenza ai canoni di correttezza amministrativa, dichiara parere FAVOREVOLE

Li, 18/04/2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA DEMOGRAFICI  
Fto Taddei Daniela

---

Il responsabile dell' **AREA CONTABILE** Ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, nonché del vigente Regolamento sui Controlli Interni, attesta la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ed esprime parere FAVOREVOLE

Li, 18/04/2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE  
Fto Corsini Rag. Mara

---

Proposta di deliberazione di iniziativa dell'Assessore Bonvicini Alessandro

**VISTO** l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, con il quale viene, tra l'altro, stabilito che :

- **comma 1** . A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni” - **TARES**

- **comma 22**. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

- **comma 23**. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

- **comma 24**. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il

regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

- **comma 25.** La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

- **comma 35.** Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è versato esclusivamente al comune. **Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato, in mancanza di diversa deliberazione comunale,** in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, marzo, luglio e ottobre, mediante bollettino di conto corrente postale ovvero modello di pagamento unificato. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

- **comma 46.** A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza

**VISTO** l'art. 52 comma 5 lettera b) punto 3) del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, con il quale viene, tra l'altro, stabilito che :

*“b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:*

*1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;*

*2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;*

**3) a società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla.”**

**APPURATO che:**

- a) ESA-Com. S.p.A. (ex ECO CISI S.p.A.) rispetta i requisiti stabiliti dalla Comunità Europea di cui alla lett. d) del precedente punto, così come stabilito, nel merito, con sentenza del TAR Veneto Sez. I n. 1823 in data 14/12/2011 proprio nei confronti di ECO CISI S.p.A. (ora ESA-Com. S.p.A.) precisando al punto 2.4. del dispositivo di sentenza, qui riportato integralmente:

*“2.4.- Orbene, applicando alla fattispecie in esame gli anzidetti parametri, il requisito della proprietà pubblica di ECO CISI spa è pienamente rispettato, atteso che la predetta società è attualmente a totale partecipazione pubblica: l'art. 6 del suo statuto, peraltro, prevede che – ancorchè, contrariamente all'assunto della ricorrente, non sia necessario che lo statuto sancisca il divieto di apertura al capitale privato (cfr. Corte Giustizia, II, 17.7.2008 n. C-371/05 e III, 10.9.2009 n. C-573/07) - possono essere soci solo enti pubblici o società a totale partecipazione pubblica.*

*In merito, poi, al requisito della prevalenza dell'attività della società verso i soci, non sussistono dubbi sul fatto che l'attività di ECO CISI spa sia interamente rivolta a favore dei soci (cfr. il bilancio 2010, da cui risulta che il fatturato deriva interamente dai pagamenti effettuati dai soci beneficiari dei servizi: doc. 4 della contro interessata).*

*In ordine, infine, al “controllo analogo”, tale requisito è regolato da apposite prescrizioni introdotte sia nello statuto della società che garantiscono un rigoroso potere di direzione, di coordinamento e di supervisione dell'attività della persona giuridica (cfr. gli artt. 13, 25 e 34 che consentono un penetrante controllo della gestione e degli aspetti finanziari che si estrinseca in poteri autorizzatori e sanzionatori), sia nello schema del contratto di servizio da stipulare con l'Amministrazione affidante (cfr. l'art 14, alla stregua del quale il Comune ha ampia facoltà di effettuare “controlli e verifiche sul livello del servizio reso alla cittadinanza”).”*

Qualificando pertanto ECO CISI S.p.A. (ora ESA-Com. S.p.A) società “In House” nel rispetto dei principi stabiliti dal “Libro Verde sui Servizi di Interesse Generale” della Commissione Europea del 21/05/2003, nonché della sentenza di CGE 18-11-1999 n. C-107-98, caso Teckal srl ovvero il rispetto dei seguenti requisiti:

- Capitale Pubblico;
  - Fatturato prevalente nei confronti dei Soci;
  - Controllo analogo del servizio affidato
- b) che ESA Com. S.p.A. ha predisposto ai sensi Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", sottoposto ad approvazione da parte dei soci schema di “CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 30 DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 PER IL

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CONTROLLO ANALOGO SULLA SOCIETA' ECO CISI S.p.A." la quale prevede l'esercizio delle modalità di controllo analogo dei soci in modo congiunto mediante il "Comitato Intercomunale per il Controllo Congiunto" previsto dall'art. 34 bis dello statuto sociale che si riporta integralmente:

*"Articolo 34-bis*

**Comitato Intercomunale per il Controllo Congiunto**

*ESA Com. S.p.A. gestisce Servizi Pubblici Locali mediante affidamento in house, ed i Soci esercitano congiuntamente il controllo analogo sulla società anche per il tramite di un Comitato Intercomunale per il Controllo Congiunto*

*Il Comitato Intercomunale per il Controllo Congiunto è un organo compost dai legali rappresentanti di ciascun socio o loro delegati, ed ha il compito di effettuare il controllo analogo sulla Società, in forma congiunta, mediante le tipologie di controllo preventive, contestuale e successive, nelle forme e con le modalità previste da apposite "Regolamento di attuazione del Controllo analogo sulla società "ESA Com. S.p.A.", sottoscritto dai soci."*

**VISTO** l'art. 10 del D.L. 8 aprile 2013 n. 35 in fase di conversione, con il quale viene, tra l'altro, stabilito che :

**- comma 2.** *Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni:*

*a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;*

*b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;*

*c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;*

*d) non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;*

*e) alla lettera c) del comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "890,5 milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "1.833,5 milioni di euro";*

*f) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c).*

*g) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.*

**RITENUTO** pertanto opportuno stabilire, ai sensi dell'art. 10 comma n. 2, lett. a-b) del D.L. n. 35/2013, che il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES", per l'anno 2013, dovrà essere versato in n. 3 rate, con scadenza :

<b>1. prima rata</b>	<b>scadenza mese di</b>	<b>MAGGIO</b>	<b>2013</b>
<b>2. seconda rata</b>	<b>scadenza mese di</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>2013</b>
<b>3. terza rata</b>	<b>scadenza mese di</b>	<b>NOVEMBRE</b>	<b>2013</b>

ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013

**DATO ATTO** che tale disposizione sarà integralmente recepita nel regolamento generale da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione del tributo "TARES", da approvare entro il 31 maggio 2013 e comunque entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 ;

**TENUTO CONTO** che fino alla data di approvazione del regolamento "TARES" saranno applicabili le modalità di versamento del tributo stabilite con il presente atto deliberativo avente natura regolamentare, oltre alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, e dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

**DATO ATTO CHE** , ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisto agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espressa dal responsabile del settore tributi;

**D E L I B E R A**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di stabilire, **ai sensi dell'art. 10 comma n. 2, lett. a) del D.L. 8 aprile 2013 n. 35, che per l'anno 2013**, la componente servizio rifiuti (RSU e RSA) della TARES, **dovrà essere versato in n. 3 rate**, con scadenza :

<b>a. prima rata</b>	<b>scadenza mese di</b>	<b>MAGGIO</b>	<b>2013</b>
<b>b. seconda rata</b>	<b>scadenza mese di</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>2013</b>
<b>c. terza rata</b>	<b>scadenza mese di</b>	<b>NOVEMBRE</b>	<b>2013</b>
- 3) di stabilire che ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, il gestore ESA-COM. S.p.A. invierà ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicherà le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;
- 4) di stabilire, **ai sensi dell'art. 10 comma n. 2, lett. c) del D.L. 8 aprile 2013 n. 35, che per l'anno 2013**, la componente servizi indivisibili, ovvero la maggiorazione standard pari a 0,30 €/mq di superficie a ruolo, riservata allo Stato, **dovrà essere versata nel mese di dicembre 2013 direttamente allo Stato**;
- 5) di dare atto che tali disposizione sarà integralmente recepita nel regolamento generale da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione del tributo "TARES", da approvare entro la scadenza di versamento della prima rata (marzo 2013) e comunque entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 ;
- 6) di stabilire che, **ai sensi del comma 2, lett. g) del D.L. 8 aprile 2013 n. 35/2013, ESA-Com. S.p.A.** società partecipata dal Comune, affidataria *in house* del servizio integrato dei rifiuti continuerà ad effettuare la riscossione del tributo TARES;
- 7) di dare atto che fino alla data di approvazione del regolamento "TARES" **saranno applicabili le modalità di versamento del tributo stabilite con il presente atto deliberativo avente natura regolamentare**, oltre alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, e dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;
- 8) di dare atto che la deliberazione di approvazione del regolamento TARES, da adottarsi nei termini sopra indicati, nel quale saranno recepiti i termini e modalità di versamento del tributo stabilite con il presente atto deliberativo, sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;
- 9) di dichiarare l'immediata esecutività del presente atto deliberativo

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione, avente ad oggetto:

“Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "Tares" - disciplina per l'applicazione del tributo / termini e modalità di versamento per l'anno 2013”

Ritenuto che la proposta suddetta sia meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che per relationem si ritengono recepite nel presente provvedimento;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto dagli artt. 42 e 48 del precitato Decreto Legislativo n° 267/2000;

Acquisiti i pareri di merito ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Con voti favorevoli unanimi , espressi in forma palese ai sensi di legge

### ***DELIBERA***

- 1) di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.

ed inoltre, con voto unanime espresso in forma palese

### ***DELIBERA***

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE  
Fto Farina Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Fto Dr. Fraccarollo Nicola

---

Certifico io sottoscritto, Funzionario incaricato, che copia della presente delibera viene pubblicata in apposita sezione (albo pretorio on line ) del sito web dell'Ente, all'indirizzo [www.comunepalu.it](http://www.comunepalu.it), a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi.

Palù, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Fto Corsini Rag. Mara

---

**Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.**

Li, .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Fraccarollo Nicola

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_  
per decorrenza termini ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Palù, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Fto Corsini Rag. Mara